SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale "Pennello" sito nello stesso comune » **(49-B)** (*D'iniziativa del senatore Murmura*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 251, 253, 255 e *passim*
BACCHI 253
BELOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 254, 256
BORRACCINO 252
PATRINI 253, 255
RICCI 253, 254, 255
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 252, 254 255 e *passim*

Discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche della legge 15 aprile 1961, numero 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » **(270)** (*D'iniziativa del senatore Tanga*); « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » **(534)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 248, 250, 251
PINNA 250
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 248, 251

Seguito della discussione e approvazione:

« Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 » **(454)**:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . 251
PINNA 251

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea:

« Proroga dei contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali » **(783)**:

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . 256, 257 259 e *passim*
BELOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 257, 258, 259 e *passim*
BORSARI . . . . . 258, 259, 260 e *passim*
DE FALCO . . . . . 257, 261, 262 e *passim*
RICCI 263, 264

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Modifiche della legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » (270), d'iniziativa del senatore Tanga;

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (534)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche della legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali », d'iniziativa del senatore Tanga, e « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Informo la Commissione che sul primo disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, la 1ª Commissione non ha espresso il proprio parere entro i termini stabiliti, che sono scaduti l'8 febbraio scorso, mentre la 5ª Commissione ha espresso parere contrario e la 11ª Commissione si è espressa favorevolmente. Sul secondo disegno di legge, di iniziativa governativa, alla scadenza dei termini predetti non hanno fatto conoscere il proprio parere la 1ª e la 11ª Commissione, mentre quello della 5ª Commissione è stato favorevole con osservazioni.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sui due disegni di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Devo dire subito che, pur tenendo presente il testo del disegno di legge d'iniziativa parlamentare, ritengo che il nostro esame debba praticamente ridursi al disegno di legge del Governo, in quanto quest'ultimo presenta caratteristiche di maggiore completezza; vorrei dire cioè che esso disciplina in maniera precisa tutta la materia e viene praticamente a sostituire tutta la legislazione vigente in ordine al trattamento economico di missione e di trasferimento per il personale statale.

Sia il disegno di legge governativo, che quello presentato dal senatore Tanga hanno una motivazione che è forse superfluo ricordare: e cioè che l'attuale trattamento economico di missione e di trasferimento degli statali è ancora fissato nei limiti stabiliti da una legge che risale all'anno 1961, e precisamente la legge 15 aprile 1961, numero 291. Tale trattamento, che poteva essere considerato adeguato a quello che era il costo della vita di dodici anni fa, oggi non può ritenersi più congruo rispetto all'attuale costo della vita. Purtroppo è questa una constatazione che stiamo facendo giorno per giorno: in questi ultimi anni il potere di acquisto della nostra moneta è andato sempre più diminuendo e quindi, con determinati importi di 12 anni fa, oggi non si possono fare identiche spese. Penso che la nostra pratica quotidiana, dovendo noi per primi usufruire dei servizi di ospitalità in alberghi, ristoranti ed affrontare altre spese relative ai nostri spostamenti, ci dia la possibilità di misurare in maniera precisa quello che può essere oggi il costo dell'alloggio e del vitto. E ritengo che ciò possa valere anche per i dipendenti statali che, per ragioni del proprio ufficio, si recano in missione o sono trasferiti.

Vi è anche un'altra ragione che milita a favore di una revisione di questo trattamento e che va oltre quella del perduto potere d'acquisto della moneta ed è la disparità di trattamento riscontrabile fra i dipendenti statali e quelli di altri settori della pubblica amministrazione, come ad esempio le regioni, i comuni ed altri enti, soprattutto quelli che sono sovvenzionati in maniera totale, o quasi, da parte dello Stato. Riscontriamo così sensibili disparità fra il tratta-

mento corrisposto da organismi che usufruiscono di contributi notevoli, da parte dello Stato, per il loro funzionamento e quello corrisposto ai dipendenti statali i quali provvedono magari a controllare tali enti ed il corretto uso dei fondi concessi dallo Stato per la loro attività.

Penso che possa essere quanto mai significativo considerare l'attuale trattamento di missione. Per le carriere direttive dello Stato, si va da un massimo di 8.000 lire di trasferta giornaliera, ad un minimo di lire 4.500. Se prendiamo, ad esempio, una categoria media quale potrebbe essere quella dei giudici, dei direttori di divisione, dei colonnelli, degli ispettori scolastici, dei professori universitari alla seconda classe di stipendio, vediamo che godono di un trattamento di missione di lire 6.000. Se poi veniamo ai professori di ruolo A, ai sottotenenti dell'Esercito, agli uditori giudiziari, eccetera, vediamo che tale indennità è di sole lire 4.500. Per la carriera di concetto andiamo da un massimo, per i segretari capi, eccetera, di lire 5 mila, ad un minimo di lire 4.000. Nella carriera esecutiva (coadiutori, archivisti, eccetera), andiamo da un massimo di lire 5.000 ad un minimo di lire 3.500; e per la carriera ausiliaria da un massimo di lire 3.000 ad un minimo di 2.800 lire.

Ritengo che possa essere sufficiente aver accennato a questi dati per rendere evidente quale sia oggi il trattamento di missione del personale dipendente dallo Stato; e come sia altresì evidente che, con queste indennità, il personale statale non possa far fronte alle spese che derivano dalla missione e dal trasferimento. Perciò credo che, alla luce di questi dati da me illustrati, appaia evidente che tanto il disegno di legge governativo, quanto quello del senatore Tanga, abbiano una evidente giustificazione. E credo che senz'altro questa Commissione, proprio per l'abitudine che ha di vedere le cose su un piano di realismo, sarà d'accordo con me nel considerare positivamente il provvedimento.

Entrando nell'esame più dettagliato del disegno di legge governativo, devo dire che esso praticamente viene a riprodurre, con alcune modificazioni, la legge 15 aprile 1961, n. 291. Infatti sono stati riportati tutti gli articoli di tale legge e nei singoli articoli sono stati introdotti quei ritocchi che fanno sì che il trattamento economico in parola possa essere adeguato all'attuale costo della vita.

In concreto, il disegno di legge prevede un aumento dell'80 per cento delle indennità di missione, un aumento del 100 per cento dell'indennità di prima sistemazione ed un aumento del 50 per cento dei rimborsi forfettari delle spese che il personale sostiene al momento in cui si deve trasferire dalla propria sede: spese di sistemazione, di trasloco, di trasporto delle masserizie, eccetera.

Il contenuto del disegno di legge, per quel che riguarda l'aspetto più dettagliato, può essere ridotto a questi punti: si prevede un aumento da 8 a 12 Km. della distanza minima perchè il dipendente statale goda dei due terzi dell'indennità di trasferta, mentre con la legge in vigore per aver diritto ai due terzi di tale indennità si deve compiere una missione per una destinazione di oltre 8 Km. dalla propria sede di servizio.

Così pure viene portato da 13 a 30 chilometri il limite per percepire l'intera indennità di trasferta. Viene altresì stabilito che l'indennità oraria è di un ventiquattresimo dell'intera diaria, e non più di un trentaduesimo o di un ventiquattresimo a seconda dello svolgimento della missione in ore diurne o notturne.

Il conteggio delle ore residuali nelle missioni di durata superiore alle 24 ore prevede una corresponsione oraria mentre adesso non se ne prevede nessuna, essendo corrisposta l'intera diaria se il dipendente compie ore in più oltre le prime 8 ore dopo le 24.

Viene anche stabilito l'obbligo del rientro giornaliero del dipendente che si è trasferito in località distanti fino a 80 chilometri. Infine è meglio precisato l'uso del proprio automezzo da parte del dipendente. È previsto quindi un trattamento unico di missione, nei limiti di quello stabilito per i dipendenti dello Stato con qualifica di direttore generale, per i dipendenti degli organi amministrativi, i sindaci o revisori dei conti — estranei o non all'Amministrazione statale —

degli enti ed istituti di diritto pubblico. Inoltre è prevista l'estensione dell'uso del vagone letto nei viaggi in ferrovia ai direttori di divisione — attualmente limitato agli ispettori generali — e l'uso della cuccetta per tutti gli altri dipendenti.

È stato altresì meglio precisato anche l'uso dell'aereo per il personale con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o equiparata, con ammissione al rimborso parziale anche della spesa relativa al premio per un'assicurazione sulla vita. È stato infine stabilito un aumento di certe spese forfettarie (spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nella prima destinazione) e un aumento del cento per cento dell'indennità di prima sistemazione, attualmente fissata in lire 100 mila per il personale direttivo.

Questo, in sintesi, è il contenuto del disegno di legge. Per meglio analizzare le diversità rispetto alla legge 15 aprile 1961, n. 291, sarebbe necessario esaminare articolo per articolo. Però quello che io ho detto in questa breve relazione alla Commissione credo possa essere sufficiente per illustrare, in una panoramica generale, la portata del provvedimento. Resto comunque a disposizione di tutti i colleghi per fornire loro gli eventuali dettagli che mi venissero chiesti.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi hanno inteso, il relatore ha fatto presente che soltanto dall'esame accurato dei singoli articoli potranno essere individuate le migliorie introdotte nel disegno di legge al nostro esame, il che mi fa pensare che il relatore voglia succintamente far precedere ad ogni articolo, quando passeremo a tale discussione, una breve relazione.

P I N N A . Signor Presidente, con questo suo intervento ci ha convinti della necessità di approfondire gli aspetti degli articoli di questo disegno di legge per quanto attiene alla classificazione delle diverse categorie dei dipendenti dello Stato.

Comunque, in relazione a quanto è stato detto, noi manifestiamo la nostra vocazione favorevole al disegno di legge, nel senso che ci rendiamo conto che le tabelle fissate dalla legge del 1961 non corrispondono in nessun modo a quelle che sono le più elementari esigenze dell'attuale costo della vita. Mi meraviglia anzi che la materia sia rimasta in una specie di letargo rispetto a quelle che sono le questioni emergenti soprattutto per coloro i quali sono chiamati dalle amministrazioni a svolgere l'attività ispettiva, che comporta uno sforzo ragguardevole e in modo particolare anche di carattere economico.

Quindi, sotto questo aspetto del problema, sulla necessità da più parti avvertita di adeguare le tabelle, credo che non ci siano dubbi sul nostro consenso. Ci troviamo un po' perplessi per l'articolazione che è stata data al disegno di legge. Ora, non che vogliamo il livellamento di tutte le categorie, ma ci pare anche che, nella disposizione di certi compensi, non si sia tenuto conto di alcune esigenze insopprimibili di coloro che più spesso vengono comandati in altra località per svolgervi un incarico in relazione all'impiego che ricoprono. Di questo ci occuperemo in sede di esame degli articoli, anche perchè ci pare che in alcuni di essi ci siano delle evidenti sperequazioni. Se possibile, pensiamo di poterlo fare in relazione alle osservazioni che faranno gli altri colleghi.

Ci sono anche le questioni che riguardano i trasferimenti: è una nota piuttosto dolente. Ora, se il massimo del tetto raggiunto è quello di 200 mila lire, non credo che lo Stato si sia . . . rovinato. Questo per le spese di « prima sistemazione », ma se ci sono altri trasferimenti le indennità devono essere del pari adeguate, perchè altrimenti mettono in gravi difficoltà di carattere economico coloro i quali hanno la fortuna, o la sfortuna, di essere trasferiti.

Questo volevo dire per sottolineare il nostro favore ai disegni di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, io vorrei, dichiarandomi d'accordo sulla sua proposta, pregare gli onorevoli colleghi che intendessero presentare degli emendamenti, di farlo un po' in anticipo per darmi la possibilità di esaminarli con una certa diligenza.

P R E S I D E N T E . Nell'esprimere il mio consenso alla proposta del senatore Segnana, faccio presente che gli emendamenti saranno trasmessi anche al Governo in modo che fin dove è possibile si possa, prima dell'esame degli articoli, conoscere il suo avviso.

A tale scopo, quindi, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 » (454)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 ».

Nella scorsa seduta, nella mia veste di relatore, ho rilevato la necessità di questo provvedimento ed ho anche fatto un quadro dell'attuale situazione della circolazione bancaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Abbiamo ascoltato nella precedente riunione l'argomentata relazione del nostro Presidente, che ci ha effettivamente convinti della esigenza di approvare questo disegno di legge: e ciò che ci è sembrato convincente è la considerazione che, in definitiva, è il pubblico che va manifestando la richiesta di una moneta di taglio più agevole da mettere in circolazione per gli affari ed i commerci che si devono intraprendere.

Abbiamo anche avuto modo di conoscere l'ammontare della circolazione monetaria: abbiamo saputo, in sostanza, quanto il Tesoro spende per la raccolta, la conservazione, il macero e la emissione di nuova cartamoneta.

Di conseguenza, questo disegno di legge, che non ha avuto in passato esito favorevole per l'anticipata fine della legislatura, può trovare conforto in questa legislatura con la nostra approvazione.

Non abbiamo quindi osservazioni da fare, se non ringraziare il Presidente il quale, con la sua chiara relazione, ci ha convinti della bontà del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare con proprio decreto la Banca d'Italia ad emettere biglietti nei tagli da lire 2.000 e lire 20.000.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale " Pennello " sito nello stesso comune » (49-B), d'iniziativa del senatore Murmura (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale " Pennello " sito nella stesso comune », d'iniziativa del senatore Murmura, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente alla Commissione che, poichè l'altro ramo del Parlamento ha modificato soltanto l'articolo 1, conformemente alle norme del nostro regolamento la discussione dovrà limitarsi a detto articolo.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione su tale modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Ritengo che il provvedimento al nostro esame non abbia bisogno di particolare illustrazione, se non per la parte dell'articolo 1 che è stata emendata dalla Camera dei deputati. Per quanto concerne il complesso del disegno di legge, penso che ci possiamo riferire alla lunga discussione avvenuta in questa Commissione e nel Sottocomitato che era stato appositamente costituito per meglio definirne l'articolazione.

La Camera ha ritenuto di non accogliere la disposizione riguardante il prezzo, che era stato stabilito in 70 milioni, ed ha pensato di sostituire la dizione contenuta nell'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, sostituendo le parole « per il prezzo complessivo di lire 70 milioni » con le seguenti: « in deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, e successive modificazioni, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757 ».

L'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, prevedeva quanto segue: « Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a vendere a trattativa privata ai comuni, alle provincie ed ai corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare con gli enti stessi i beni immobili patrimoniali non necessari per i servizi governativi quando il valore di stima non supera le 100 mila lire ».

Con legge 19 luglio 1960, n. 757, questo articolo 12 è stato sostituito dal seguente: « L'amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata ai comuni e alle province e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100 milioni ».

L'altro ramo del Parlamento ha ritenuto, come ho detto prima, di far riferimento a questo articolo 12, e cioè di stabilire che la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia sarà fatta dall'amministrazione in deroga a questa norma che prevede la trattativa privata quando il valore di stima non superi i 100 milioni di lire. Questo nella presunzione che il valore di questo compendio demaniale superi i 100 milioni. Si deve dire però che noi avevamo stabilito il prezzo di 70 milioni per particolari ragioni di ordine economico, sociale e amministrativo; cioè, avevamo fissato la somma di 70 milioni in quanto avevamo ritenuto che il comune di Vibo Valentia non potesse sopportare un onere maggiore, date le particolari incombenze che ad esso competeranno nel momento in cui dovrà sistemare organicamente tutta questa fascia demaniale costruendo le strade, le fognature, gli acquedotti, eccetera, e quindi realizzando un tipo di insediamento urbano, in maniera più civile di quello che già esiste nel compendio demaniale « Pennello ». Pur utilizzando questa formula, dovrebbe rimanere chiaro, anche per un'interpretazione successiva della legge, che il Parlamento è orientato nella fissazione di un prezzo che sia modesto, rispetto a quello che potrebbe essere il reale prezzo di stima del compendio.

Detto questo, mi permetto di proporre agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge nel testo emendato pervenutoci dalla Camera.

B O R R A C C I N O . Questo emendamento da chi è stato proposto?

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Per primo aveva fatto qualche osservazione in materia l'onorevole Macchiavelli; era poi intervenuto anche il sottosegretario Ruffini. L'emendamento è infine stato proposto definitivamente dal sottosegretario di Stato per le finanze onorevole Alpino. Sull'emendamento vi erano state anche delle osservazioni da parte del relatore Vincenzi e dell'onorevole Macchiavelli, il quale aveva osservato che l'emendamento consentiva di superare qualche perplessità.

P R E S I D E N T E . Siccome la stima fatta dall'amministrazione superava i 100 milioni, è parso a qualcuno di coloro che erano intervenuti nell'altro ramo del Parlamento che il fatto di stabilire con legge 70 milioni, senza richiamare la norma generale, poteva costituire un modo di legiferare imperfetto. Io l'ho interpretato così.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A C C H I . Quando il disegno di legge fu discusso a suo tempo da questa Commissione, fu fatto presente che il fissare un importo basso di vendita fosse necessario in relazione all'effettivo valore dell'immobile. Fu allora fatto osservare che, dato che il prezzo sarà senza alcun dubbio maggiore di 70 milioni e non si può prescindere dalla valutazione dell'Ufficio tecnico, occorreva mettere al riparo gli amministratori e color che saranno responsabili della vendita, che, senza un limite, rischierebbero di incorrere nei rigori della legge. Indicammo appunto la cifra di 70 milioni per sollevare da ogni responsabilità di ordine penale coloro che poi effettueranno praticamente la vendita.

Quindi non trovo che la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento sia utile ai fini di eliminare il pericolo allora prospettato.

P A T R I N I . Ho meditato un po' sul primo testo e sul secondo testo ed ho pensato anche alle procedure per la fissazione del prezzo per gli espropri dei terreni ai sensi della legge cosiddetta della casa. Mi pare che sia utile il riferimento al criterio adottato dall'ufficio tecnico erariale della mia provincia, Cremona, che, tenuti presenti i parametri moltiplicatori da 1,1 a 2 volte stabiliti dalla legge, ha fissato il prezzo base di lire 214 per metro quadrato: al massimo, quindi, gli amministratori possono applicare il parametro da 1,1 a 2, il che vuol dire appunto lire 214 al metro quadrato moltiplicato per detto parametro.

In rapporto a ciò, il prezzo complessivo di 70 milioni per i 150.550 metri quadrati del compendio di cui tratta questo disegno di legge è pari a lire 400 circa al metro quadrato. Mi pare pertanto che tale prezzo sia molto pertinente riguardo alle procedure, previste dalla legge dello Stato, per quanto concerne le stime che gli uffici tecnici erariali devono fare per dar corso agli eventuali espropri di terreni da urbanizzare, quindi terreni che da rurali diventano edificatori.

Mi parrebbe perciò più idonea la formulazione dell'articolo 1 come risulta dall'emendamento apportato dalla Camera dei deputati, e non mi sembra che essa possa portare a grosse differenziazioni, visti i criteri cui ho suaccennato, rispetto al valore di 70 milioni, data l'entità della superficie che noi con questo provvedimento autorizziamo a vendere al comune di Vibo Valentia.

R I C C I . In relazione a quanto aveva sottolineato il relatore senatore Segnana ed a ciò che è stato sostenuto da altri colleghi riguardo al nuovo testo emendato dell'articolo 1, a seguito della formulazione inserita dalla Camera dei deputati, credo che il senatore Patrini sia molto ottimista in ordine alle valutazioni che devono essere fatte sui valori dei suoli. Tenuto conto dei criteri seguìti dagli uffici tecnici erariali nelle valutazioni dei terreni in tutte le località del nostro Paese; considerato anche che, in questo caso, ci troviamo in zone situate sul mare, sulle quali potrebbero sorgere problemi anche di diversa valutazione; e ricordando tutte le discussioni fatte ed i motivi per i quali abbiamo ritenuto che fosse equo portare il prezzo del terreno demaniale in discussione a lire 70 milioni (prezzo che originariamente era di 50 milioni); in considerazione altresì della finalità che l'operazione si propone e cioè il risanamento di una zona occupata da concessioni che si sono venute creando nel tempo e degli oneri che si assume il comune di Vibo Valentia per dare una sistemazione a questi concessionari; ritengo che sia il caso di confermare la nostra volontà di mantenere il prezzo di lire 70 milioni, proprio per porre al riparo una parte e l'altra da qualsiasi malintenzionata azione che potesse essere intrapresa in epoca successiva, presentando un ordine del giorno, con il quale

auspichiamo, appunto, che venga mantenuto fermo, in sede di definizione dell'operazione, il prezzo di lire 70 milioni.

Do lettura di questo ordine del giorno: « La 6ª Commissione del Senato, rilevata la opportunità di mantenere ferma l'indicazione del prezzo di 70 milioni per l'acquisizione, da parte del comune di Vibo Valentia, del compendio demaniale " Pennello ", come limitato dal disegno di legge n. 49-*B*, impegna il Governo a mantenere fermo tale prezzo all'atto della vendita ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Non vi sono particolari osservazioni da fare in merito a quello che è stato detto dagli onorevoli colleghi che hanno preso la parola.

Per quanto concerne l'ordine del giorno che è stato presentato, devo dire che in sostanza esso mi trova d'accordo perchè già nella mia relazione avevo detto che doveva essere rivolto un invito al Governo a tenere conto di quella che era stata la volontà espressa dal legislatore almeno in questo ramo del Parlamento. Noi che avevamo potuto conoscere in maniera molto precisa la situazione del comune di Vibo Valentia ed avevamo potuto anche stabilire quelli che saranno i riflessi dell'operazione per quanto riguarda gli oneri finanziari da parte del Comune, avevamo fissato in 70 milioni il prezzo. Questo per una valutazione di carattere globale che avevamo fatto e che corrispondeva a tutta una serie di considerazioni molto precise.

Quindi non so se il rappresentante del Governo si sentirà di accogliere l'ordine del giorno. Comunque io penso che possa almeno accoglierlo come raccomandazione, nel senso che si tenga conto, nel fissare il prezzo di vendita, di tutti questi elementi sui quali avevamo fermato la nostra attenzione durante la discussione del disegno di legge.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Debbo dire che la materia è delicata, comunque ho letto con attenzione tutti i precedenti di questo tormentato disegno di legge che è stato modificato dalla Camera dei deputati, non per intervento del Ministero delle finanze, ma del rappresentante del Ministero del tesoro, il quale aveva fatto presente che, a termini dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, « le vendite e cessioni di proprietà vengono effettuate in base al valore di stima fatta dall'Ufficio tecnico erariale competente ». Ed è prevalso il criterio di non fissare, nel disegno di legge, la cifra di lire 70 milioni perchè — ha eccepito il Tesoro — con questo veniva a stabilirsi un precedente (anche sotto il profilo di possibili impugnative) rispetto a quella che è la prassi attualmente in vigore per la cessione di un bene demaniale a un ente pubblico. C'era la grossa questione di derogare al limite di 100 milioni; quindi il rappresentante del Tesoro aveva proposto che venisse tolto il prezzo di stima di 70 milioni e invece ha accettato pienamente che venisse derogato al limite di 100 milioni.

Ora è quanto meno singolare il fatto che una Commissione di carattere tecnico, pur facendosi carico delle ragioni di carattere sociale o di rilievo politico che l'operazione dimostra, sia insensibile alla normativa ed alla prassi fino ad oggi seguite in tutte le cessioni immobiliari dello Stato ad altri enti pubblici. Sulla base di quello che ho letto nei precedenti, evidentemente non posso accettare nel modo più assoluto un ordine del giorno che « impegni » il Governo. Se l'ordine del giorno venisse espresso nel senso di raccomandazione, in considerazione delle ragioni che avevano portato ad indicare quella cifra, potrei accettarlo, ma non potrei accettare un ordine del giorno impegnativo: vorrebbe dire che il Governo smentisce se stesso non come Ministero delle finanze, ma come Ministero del tesoro. Se era criticabile la precisazione dei 70 milioni, diventa ancor più assurdo impegnare il Governo con un ordine del giorno a considerare le ragioni particolari di natura sociale e politica. Ma espresso come raccomandazione potrei accettarlo. Più in là, onestamente, non posso arrivare.

R I C C I . Signor Presidente, sulla base del principio da me più volte affermato che tra la maggioranza che sostiene il Governo e

il Governo stesso deve intercorrere un opportuno rapporto di correttezza, e che, tuttavia, l'opinione e la volontà prevalenti sono sempre quelle del Governo, disciplinatamente mi adeguo a quanto l'onorevole Sottosegretario ha suggerito, non senza far rilevare, tuttavia, che l'avere voluto determinare in precedenza, con l'assenso del rappresentante del Tesoro, la cifra di 70 milioni corrisponde a una precisa volontà politica della Commissione e che il disegno di legge, così come è stato da noi licenziato, non portava alcun squilibrio o rottura delle norme di carattere generale che regolano le cessioni dei beni di un ente pubblico, tenuto conto delle particolari finalità del disegno di legge stesso.

A quanto mi risulta, infine, la stima dell'ufficio tecnico erariale era notevolmente superiore, proprio per le ragioni che ho fugacemente accennato all'inizio del mio intervento. In considerazione soprattutto del fatto che il comune non è un qualsiasi cittadino che deve fare una speculazione di carattere edilizio, ma un ente che ha la necessità di bonificare una zona che, se urbanizzata e resa civilmente abitabile, rappresenta un apprezzabile contributo, anche dal punto di vista turistico, all'economia di quel comune, dichiaro di accettare di buon grado l'esortazione rivoltami dal Governo, nel senso di modificare il mio ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Com'è noto a tutti i colleghi, a norma di regolamento occorre mettere in votazione l'ordine del giorno, prima di procedere alla votazione sulla modificazione all'articolo 1 apportata dall'altro ramo del Parlamento.

Invito perciò il senatore Ricci a chiarire se egli desidera che il suo ordine del giorno venga posto in votazione, oppure se intende modificarne il testo.

R I C C I . Sono disposto a modificarlo, purchè risulti a verbale che c'è stato un accordo in Commissione a questo fine.

P A T R I N I . Questo mio intervento non e una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno del collega Ricci, ma è una considerazione fugace sulla questione in discussione ora. Ho interpellato il collega proponente l'ordine del giorno, per sapere che cosa era successo all'ufficio tecnico erariale circa la fissazione del prezzo del terreno, e mi è stato precisato che il predetto ufficio ha fatto una sua stima in tempo anteriore all'entrata in vigore della legge sulla casa, da me citata, che ha tutt'altro spirito e criterio. Per cui direi che non sarebbe male se l'ordine del giorno in parola citasse una revisione di quella stima, in considerazione anche che la legge 22 ottobre 1971, n. 865, contiene tutt'altri criteri e quindi sarebbe assurdo che l'ufficio tecnico erariale di quella provincia adottasse criteri superati a danno di un Comune, com'è in questo caso.

Chiarito questo, proporrei che con quell'ordine del giorno si rivolgesse una raccomandazione al Governo perchè invitasse gli uffici tecnici erariali ad attenersi strettamente allo spirito che anima i criteri di valutazione in base alla precitata legge n. 865 del 22 ottobre 1971. Ed in tal modo la valutazione in questione potrebbe consentire di condurre in modo vantaggioso questa operazione che, da quanto risulta, è assolutamente indispensabile allo sviluppo di Vibo Valentia ed al turismo in Calabria.

Proporrei pertanto di modificare in tal senso l'ordine del giorno del collega Ricci.

R I C C I . Per aderire alla tesi che è ora emersa in questo dibattito, propongo alla Commissione il seguente nuovo testo del mio ordine del giorno:

« La 6ª Commissione permanente del Senato,

preso atto della modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del disegno di legge n. 49-*B*, relativo all'autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale " Pennello ",

raccomanda al Governo di tenere conto di quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e delle particolari ragioni di natura sociale ai fini della determinazione del prezzo dell'immobile ceduto ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Sul nuovo testo esprimo parere fa-

vorevole: però vorrei far presente che l'altro ramo del Parlamento non ha nulla eccepito in ordine al prezzo del terreno di cui si tratta, come risulta dai verbali della Camera dei deputati: è stata fatta soltanto una osservazione circa la opportunità di fissare nel provvedimento il prezzo stesso. Inoltre, l'aver citato, nel nuovo testo dell'articolo 1 del disegno di legge, modificato dalla Camera dei deputati, l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, modificato dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757, prevedendo una deroga a tale disposto, comporta evidentemente una volontà di vendere questo compendio demaniale ad un prezzo inferiore ai 100 milioni di lire.

P R E S I D E N T E . Una facoltà, non una volontà.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Il legislatore ha praticamente espresso l'avviso che l'amministrazione debba vendere questo compendio demaniale in deroga all'articolo 12 della legge 19 luglio 1960, numero 757, e quindi a un prezzo inferiore, eccetera. Credo che dopo queste considerazioni, e anche recependo quelle che sono state le osservazioni degli onorevoli colleghi e del rappresentante del Governo, si possa presumere che l'amministrazione si comporterà in base a questa linea, altrimenti, mi sia permesso di dirlo, non sarebbe stato necessario interessare il Parlamento, in numerosissime sedute nella passata e presente legislatura, in una operazione che avrebbe potuto avere sbocchi normali per via amministrativa.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno nel nuovo testo del quale il senatore Ricci ha dato lettura, accettato dal Governo come raccomandazione.

(*È approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia del compendio di proprietà dello Stato denominato « Pennello » sito in detto comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 150.550, in deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, e successive modificazioni, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rimessione alla Assemblea del disegno di legge:

« Proroga dei contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali » (783)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali ».

Com i colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta svoltasi il 7 marzo, è emersa l'opportunità (su proposta di alcuni colleghi dell'opposizione) di una nuova riflessione sul

disegno di legge in esame; e in seguito a tale proposta si è deciso di rinviare il seguito della discussione alla seduta odierna per una decisione di carattere generale. L'opposizione, inoltre, aveva preannunciato l'intenzione di avvalersi del diritto di richiedere la rimessione in Aula — nel caso che a tale decisione non fossimo giunti — per cui la discussione avrebbe dovuto continuare in sede referente.

D E F A L C O . Signor Presidente, mi pare che il rinvio fu determinato dal fatto che dovevano essere forniti dei chiarimenti di carattere specifico. Non ne faccio una questione per quello che debbo dire, ma mi pare che fosse stato stabilito propiro questo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Nell'ultima discussione — e lo ha ricordato adesso il senatore De Falco — erano state chieste notizie, nei limiti del possibile, su quelli che potevano essere i nuovi criteri che avrebbero dovuto caratterizzare il disegno di legge in esame. Do quindi la parola al rappresentante del Governo affinchè risponda al quesito.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Sciolgo senz'altro la riserva in merito alla questione degli aggi. Anzitutto desidero chiarire che la determinazione di tale misura non è lasciata *ad libitum* delle diverse amministrazioni periferiche, ma è stata stabilita con legge generale dello Stato, ed esattamente all'articolo 36 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858. Di questo articolo posso dare senz'altro lettura, ma prima tengo a precisare di essere venuto nella determinazione di richiedere l'elenco di tutte le esattorie comunali e consorziali del nostro Paese, con a fianco di ciascun Comune il nome degli operatori e l'ammontare della cauzione prestata. Da questo elenco è possibile dedurre il ventaglio degli aggi, da un minimo ad un massimo, che, come vediamo, è arrivato al 10 per cento in base a una particolare norma di legge che è stata proprio adottata per la Sicilia. E noi rileviamo da quel volume che quasi tutte le esattorie del Nord e del Centro Italia hanno degli aggi bassissimi. Per esempio , quelli delle provincie più a nord non arrivano al tre per cento.

Per contro, quasi tutte le esattorie della Sicilia hanno un aggio molto elevato. Per superare il limite massimo che era stato stabilito al 7,50 per cento proprio per le esattorie della Sicilia, è stata emanata la legge 11 gennaio 1963, n. 8, in considerazione del fatto che i carichi dei ruoli in alcune zone sono bassi e frazionati in piccolissime partite, il che viene ad aumentare i costi di riscossione e le proporzioni di inesigibilità. Evidentemente vi sono anche difficoltà non solo connesse alla struttura, diciamo, economica più o meno depressa, ma anche alla dislocazione particolare delle località in cui la riscossione avviene.

Comunque, tutto quello che è stato definito, lo è stato in base alla legge in vigore. La norma fondamentale è rappresentata dall'articolo 36 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, di cui do lettura:

« L'esattore può chiedere al prefetto, entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio, di essere confermato nella gestione dell'esattoria per il decennio successivo.

Sulla domanda di conferma provvede il prefetto se l'intendente di finanza o il consiglio comunale non esprimono parere contrario entro il 31 gennaio dell'ultimo anno del decennio e se non esistono cause di cancellazione dall'albo o di incompatibilità. Qualora non ritenga per gravi motivi di provvedere alla conferma ovvero qualora l'intendente di finanza o il consiglio comunale abbiano espresso parere contrario, il prefetto rimette al Ministro per le finanze di decidere sulla domanda di conferma.

Sono in ogni caso riservati al Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro, i provvedimenti sulle domande di conferma per le esattorie gestite da istituti di credito che non abbiano sportelli bancari nella circoscrizione del rispettivo ufficio distrettuale delle imposte dirette.

In deroga alle norme di carattere generale, se la domanda di conferma riguarda un consorzio esattoriale, è richiesto il parere di tutti i consigli comunali interessati.

La conferma è disposta alle stesse condizioni del contratto in corso, salvo quanto è stabilito dai commi successivi.

Se fra il penultimo anno del decennio precedente ed il penultimo anno del decennio in corso l'ammontare delle entrate affidate in riscossione all'esattore sia aumentato in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui è aumentato il gettito complessivo dei tributi erariali riscutobili mediante ruoli nel territorio dello Stato, l'aggio di riscossione per il successivo decennio è ridotto all'atto della conferma in proporzione al maggior aumento. La riduzione non può essere superiore al 25 per cento dell'aggio previsto dal contratto in corso per le esattorie con carico superiore ai 10 miliardi e del 20 per cento per le altre.

Se tra il penultimo anno del decennio precedente ed il penultimo anno del decennio in corso l'incremento delle entrate affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo dei tributi erariali riscuotibili per ruolo nel territorio dello Stato, l'aggio di riscossione per il successivo decennio può essere aumentato sino al 20 per cento dell'aggio previsto dal contratto in corso.

Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni previste nei commi precedenti, l'autorità che decide sulla domanda di conferma ha facoltà di ridurre entro il limite del 10 per cento l'aggio previsto dal contratto in corso.

Il decreto di conferma è notificato a cura del sindaco all'esattore il quale ha facoltà di non accettare la conferma dandone comunicazione al prefetto e all'intendente di finanza entro trenta giorni dalla notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il decreto di conferma del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente anche da parte dei comuni che hanno espresso parere contrario alla conferma.

In deroga alle disposizioni del presente articolo il Ministro delle finanze entro il 30 novembre del penultimo anno del decennio può disporre, per ragioni riguardanti il miglior rendimento o il miglior funzionamento del servizio, che non si faccia luogo alla conferma dell'esattore ».

Queste norme di dettaglio, contenute nell'articolo 36 del testo unico, sono state poi tradotte nel regolamento relativo emanato dalla Direzione delle imposte dirette in precise formule per la riduzione o per l'aumento dell'aggio. Cioè, queste formule sono state tradotte in cifre, in modo che, in relazione all'espansione delle iscrizioni a ruolo, si ha una generale riduzione dell'aggio e viceversa; in tal modo gli esattori non si trovano in gravi difficoltà quando il carico da riscuotere è diminuito oltre certi limiti e, al contrario, non sono eccessivamente favoriti quando il carico è aumentato in notevole misura. Sulla base di queste norme sono stati determinati gli aggi per tutti i comuni dell'intero territorio nazionale. Torno a dire che è stata fatta particolare attenzione alla Sicilia per l'impossibilità di arrivare all'aggio massimo del 7,50 per cento, in quanto non c'era nessuno che si accollasse il servizio di riscossione delle imposte.

Non posso aggiungere altro che questo: intendimento del Ministero è quello di cercare di ridurre il più possibile l'aggio di riscossione, soprattutto in relazione al fatto dell'avvenuta incorporazione, in base alla legge delega, dell'aggio stesso nell'ammontare delle imposte. Evidentemente ci sono due tesi: una delle quali è quella che vuole escludere nel modo più assoluto l'iscrizione a ruolo dal sistema della gestione esattoriale, in contrasto con la norma contenuta nella legge di delega, in base alla quale è chiaramente ammesso il pagamento diretto senza esclusione, comunque, dell'iscrizione per ruoli.

B O R S A R I . Ma la legge-delega non esclude neanche la possibilità di generalizzare la riscossione diretta.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Risulta al Ministero che, in alcune zone d'Italia, la riscossione delle imposte è un'impresa, se non disperata, almeno difficile. Si deve anche dire, senza andare

a fare il monumento a nessuno di quelli che hanno fatto l'esattore, che questo servizio di capillarizzazione dell'esazione delle imposte ha dato i suoi risultati. Non si può dire che sia stato negativo, perchè risultati positivi ne ha dati allo Stato! Certamente, anche il Ministero delle finanze si augurerebbe che, in relazione alla evoluzione della coscienza del contribuente italiano, il fatto del versamento diretto potesse assumere proporzioni sempre più ampie, in modo da rendere inutile il ricorso al servizio di riscossione affidato alle esattorie. Comunque, fino al momento in cui non interverrà la nuova normativa delegata, il complesso delle norme in vigore è quello del quale ho dato lettura, cioè del testo unico del 1963, tradotto in termini regolamentari nelle due formule per il calcolo della riduzione e dell'aumento degli aggi. Nel volume che ho portato con me sono indicati gli aggi per tutti quanti i comuni italiani; lo metto a disposizione del collega senatore Borsari, al quale non so proprio quale altra notizia dare, avendogli detto tutto quello che potevo sapere. A me sembra, inoltre, che questa documentazione risponda in pieno alle delucidazioni richieste dallo stesso senatore; tuttavia, per maggior scrupolo, metto a disposizione della Commissione sia la pubblicazione che le leggi di cui ho parlato.

B O R S A R I . L'ammontare della cauzione in quale relazione è col presunto carico da riscuotere?

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Non saprei rispondere con esattezza, comunque si tratta di una percentuale chiaramente indicata — anche questa — nella legge.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'argomento è trattato dall'articolo 38 del citato testo unico, di cui do lettura:

« A garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione dell'esattoria deve essere prestata dall'esattore o da altri per lui una cauzione pari all'ammontare di un sesto dell'importo complessivo, al netto degli aggi di riscossione, delle rate dei tributi scadute e delle entrate patrimoniali riscosse nell'anno precedente quello del conferimento.

La misura della cauzione è accertata dall'intendente di finanza.

Se l'esattoria è stata conferita ad un'azienda di credito, la cauzione può essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro delle finanze, fino al cinquanta per cento dell'ammontare indicato dal primo comma. Se la azienda di credito abbia assunto anche il servizio di ricevitoria provinciale la cauzione può essere ridotta oltre il cinquanta per cento ».

Vorrei comunque dare un chiarimento a proposito della facoltà di versamento diretto in esattoria, contemplata dalla legge numero 825 del 1971. Quando le Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato si sono recate negli Stati Uniti per esaminare il sistema adottato in quel Paese per l'accertamento ed il versamento dei tributi — ricordo bene la cosa perchè ho avuto l'onore di presiedere entrambe le missioni — accertarono che il diritto al versamento diretto in esattoria deve essere esercitato all'atto della presentazione della dichiarazione. Questo perchè nemmeno in quel Paese, dove si dice che esista una maggiore e consapevole coscienza fiscale, è lasciata facoltà al contribuente, una volta presentata la denuncia, di riservarsi il diritto di effettuare il versamento quando egli lo ritenga opportuno. Le rate, negli Stati Uniti, sono tre, essendo il versamento quadrimestrale, ma il diritto di pagare prima deve essere esercitato una sola volta all'atto della presentazione della dichiarazione, e per fare questo versamento c'è un modulo apposito. Devo dire che il sistema è tale che nel giro di due o tre settimane i controlli sono fatti. Tale tempestività è assicurata da un efficientissimo sistema di elaborazione elettronica.

Del resto i rimborsi devono essere effettuati nello spazio di pochi giorni. Ora, dunque, io ritengo che il sistema dell'accertamento per ruoli non sia abolito o turbato dalla facoltà di fare il versamento diretto, perchè il versamento deve precedere il tem-

po nel quale il contribuente si deve rendere formalmente debitore, e il contribuente è reso debitore esclusivamente con la pubblicazione dei ruoli, tanto è vero che ha un certo periodo di tempo per ricorrere contro la pubblicazione degli stessi ruoli; se non ricorre è tenuto a pagare in qualsiasi modo, anche per errore o duplicazione, salvo rimborso successivo.

Ho voluto dire questo per sgombrare il terreno della discussione da un dubbio. Come sarà esercitata, a partire dal 1974, la facoltà, che la legge n. 825 del 1971 riconosce al contribuente di imposte riscuotibili per ruolo, di avvalersi del versamento diretto? Questo è un tema che certamente la Commissione dei Trenta, che rappresenta il Parlamento, esaminerà con rigore in sede di cognizione dello schema di decreto delegato, ma a mio giudizio non turba affatto quella che è la ragione del nostro provvedimento. Per gli esattori tutti i termini d'obbligo sono scaduti; l'articolo 36 dice che l'esattore poteva presentare domanda di conferma entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio, dunque entro il 31 dicembre del 1972. Non l'ha fatto e non ne è stato richiesto dall'Amministrazione, la quale avrebbe potuto entro il 31 gennaio dell'ultimo anno, cioè entro il 31 gennaio dell'anno scorso, decidere per il sì o per il no. L'esattore, dunque, a partire da questo momento sa che ha il diritto, se una legge non gli impone altri obblighi, di andarsene e « di mettere la chiave sotto la porta », come ho già detto in altra seduta. Ora credo che è nell'interesse della pubblica Amministrazione, è nell'interesse dello Stato prorogare per un anno, con determinate cautele, questi contratti decennali che diventano undecennali e nulla più, attraverso il disegno di legge presentato dal Governo.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo ringraziare il Presidente per il chiarimento che ha dato e che è stato tanto più opportuno in quanto la tesi affacciata dal senatore Borsari è stata chiara soltanto nell'auspicare la soppressione dei servizi esattoriali; non è stata altrettanto chiara, o non ho capito io, in ordine alla questione dei ruoli, perchè, come giustamente il Presidente ha messo in evidenza, non vi è niente di antitetico tra il versamento e la iscrizione a ruolo; infatti, non vi è più luogo all'iscrizione a ruolo per chi ha provveduto anticipatamente al versamento della parte di imposte di sua competenza.

Voglio aggiungere che il Ministero non ha una particolare debolezza di cuore nei confronti degli esattori d'Italia, banche o non banche, ma deve tener conto del fatto che costoro rendono un servizio che, in alcune zone, è prezioso per la capillarizzazione della riscossione; tale riscossione, infatti, data la difficoltà di strutture e data la mentalità corrente, nel nostro Paese non è molto facile. Il fatto di trovare qualcuno che si dedichi a questo lavoro anche dietro compenso, perchè è evidente che per niente non fa niente nessuno, è molto utile, però è anche logico che non vi sia un aggio unico in tutto il territorio nazionale; è giusto che la misura dell'aggio rifletta in certo senso le più disparate situazioni di difficoltà ambientali.

Ringrazio il Presidente per aver richiamato con molta chiarezza la questione e sottolineo a mia volta che, per ora, si tratta soltanto di approvare una proroga intesa a rendere possibile l'emanazione nel tempo stabilito della normativa delegata, la quale è in corso di elaborazione e sarà sottoposta quanto prima alla Commissione parlamentare dei trenta a termini della legge di delega. Tale proroga è assolutamente indispensabile, non pregiudica niente e interferisce soltanto sul piano procedurale.

B O R S A R I . Onorevole Sottosegretario, lei deve rendersi conto che le nostre obiezioni, le nostre riserve, indipendentemente da quello che lei ha detto a proposito del versamento diretto e della necessità di mantenere il servizio di riscossione, tendono a provocare una seria azione di ristrutturazione senza pregiudicare, è ovvio, le soluzioni che consentano di risolvere il problema della riscossione delle tasse; quando ci troviamo di fronte a certe situazioni non possiamo non protestare. Nel comune di Palermo si riscuotono 20 miliardi di imposte e si paga il 9,87 per cento di aggio: l'esattore,

cioè, su 20 miliardi riscuote 2 miliardi lordi. È una somma esorbitante! Le spese ammonteranno a 200 milioni, a dir molto. Per di più l'esattore rimane in possesso delle somme riscosse per sei mesi!

D E F A L C O . Onorevole sottosegretario, noi desideriamo conoscere le ragioni e avere una conferma degli sbalzi che, nelle diverse zone d'Italia, subisce l'aggio, il quale va dal 3 per cento, o anche meno, fino al 10 per cento. Questa ultima percentuale si riferisce alla Sicilia e forse è spiegabile con il fatto che in quella regione possono anche mancare i concorrenti a seguito di azioni intimidatorie. Anche ieri la televisione ha trasmesso una vicenda ambientata nel Meridione, nel corso della quale per intimidazione è stata fatta saltare in aria la macchina di un concorrente ad un appalto. È notorio come si può agire nel Meridione e comunque è chiaro che l'aggio cresce in assenza di concorrenti.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* L'oscillazione dell'aggio è una facoltà concessa dalla legge; non è certamente stabilita *ad libitum.*

D E F A L C O . Prima, in Sicilia l'aggio era molto ridotto, poi vi fu una legge regionale che lo portò al 10 per cento come massimo.

Inoltre, il Sottosegretario in un inciso ha detto, parlando al passato, che gli appalti erano disciplinati con la legge del rinnovo decennale; tengo a precisare che la legge è ancora in vigore.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ma è in vigore anche un'altra legge che dice che a partire dal 1974 avremo nuove norme con nuovi criteri. Abbiamo dunque una legge in vigore e un'altra legge che già prevede modifiche future.

D E F A L C O . Ma la relazione che accompagna il disegno di legge, rifacendosi all'articolo 36 del testo unico, si preoccupa della convenienza o meno per l'esattore in carica di chiedere la conferma per il nuovo decennio. Tale relazione è stata scritta dal Governo. A parte questo, desidero soffermarmi un attimo e riprendere un punto che è stato evidenziato dal Presidente e dal rappresentante del Governo la volta scorsa e anche stamani. Mi riferisco alla legge delega che prevede il versamento diretto.

In base a tale legge la riscossione dei tributi dovrebbe avvenire mediante versamento diretto anzichè mediante ruoli. Il rappresentante del Governo ci ha anche detto che il versamento dovrebbe essere fatto direttamente allo Stato. Questo dovrebbe perfezionare la tecnica della riscossione abolendo completamente l'appalto.

Le due Commissioni parlamentari sono state negli Stati Uniti, ma avrebbero potuto girare tutta l'Europa e avrebbero visto che l'Italia è l'unico Paese in cui sia difficile riscuotere direttamente le imposte. In Italia si sente la necessità — secondo alcuni inderogabile — di affidare la riscossione dei tributi ai privati. Altrimenti — si dice — questi non potrebbero essere riscossi; sarebbe una catastrofe.

Tale affermazione non risponde a verità e non trova riscontro nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega legislativa al Governo per la riforma tributaria.

Che sia dubbia l'interpretazione del rappresentante del Governo dipende anche dal fatto che la stessa legge ha stabilito esplicitamente che taluni tributi personali concernenti redditi da lavoro verranno versati direttamente allo Stato. Ora, se questo è vero per tali tributi, non vedo perchè non possa esserlo per tutti gli altri tributi.

Oltretutto il Ministero delle finanze non ci ha pensato due volte quando ha stabilito la soppressione di alcuni uffici tributari periferici, obbligando moltissimi contribuenti a recarsi nel capoluogo, spesso molto lontano, per pagare i vari tributi. In quel caso si è risposto negativamente alle rimostranze dei cittadini di decine e decine di comuni. Perchè solo quando si tratta di un servizio affidato ad esattori, sorgono tutte le difficoltà di versamento?

Si dice che il Governo non vuole valorizzare o « coccolare » gli esattori, ma in pra-

tica si tende a preservare un certo sistema di riscossione.

E poi perchè si creerebbe il doppio sistema? Forse per lasciare al contribuente la scelta del sistema a lui più agevole? Tanta benevola attenzione da parte del fisco può anche commuovere, ma perchè questa attenzione non si è mostrata nel caso cui accennavo prima? Personalmente ho anche presentato una interrogazione per il comune di Martina Franca in provincia di Taranto; un comune montano i cui abitanti, per lo più coltivatori diretti produttori di uva, devono fare fino a cinquanta chilometri per andare a pagare le imposte.

L'onorevole Sottosegretario forse ritiene esagerato il nostro atteggiamento o addirittura arbitrario nelle giustificazioni, ma che cosa dice la relazione che accompagna il disegno di legge n. 783?

L'onorevole Sottosegretario dice che si tratta soltanto della proroga di un anno. La proroga è una questione tecnica sulla quale saremmo d'accordo, se, però, ci fossero delle garanzie per il dopo.

Sono convinto che la proroga è un fatto tecnico e che quindi si possa accettare (a questo proposito abbiamo presentato degli emendamenti), ma che cosa dice la relazione del Governo?

« Alla scadenza di ciascun decennio vengono predisposte le operazioni occorrenti per il nuovo conferimento decennale ». Noi non possiamo dare una interpretazione diversa da quella del Governo nella sua relazione.

Ora, dato che la stessa relazione cita il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, che prevede la possibilità per gli esattori in carica di essere riconfermati a richiesta per il decennio successivo, tutti gli esattori in carica resteranno per altri dieci anni.

Lasciamo stare quello che diceva l'onorevole Presidente, che si richiamava alla legge delega; mi attengo al disegno di legge che stiamo discutendo.

In effetti il decennio 1964-73 verrà a scadere tra nove mesi, cioè il 31 dicembre 1973; poichè il Governo sollecita, col presente disegno di legge, la proroga di un anno, pur mancando al termine ancora nove mesi, sorge spontanea la domanda: perchè questa sollecitazione? Il motivo c'è e lo dirò. Nella relazione che accompagna il disegno di legge troviamo scritto: « ... gli esattori interessati dovrebbero presentare domanda entro il prossimo 31 dicembre, senza avere adeguata e precisa cognizione della nuova disciplina della riscossione che, ai sensi del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1972, numero 321, dovrà essere stabilita con provvedimenti delegati da emanarsi entro il 1° ottobre 1973. Appare pertanto evidente che gli esattori al prossimo 31 dicembre non saranno in grado di effettuare valide scelte circa la convenienza o meno di chiedere la conferma per un nuovo decennio.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Senatore De Falco, mi permetto di ricordarle che, svolgendo la relazione, avevo fatto presente che questo testo era stato redatto prima del 31 dicembre 1972 per essere presentato — non corretto, per evidente svista — il 25 gennaio 1973; pertanto, quando troviamo la data 31 dicembre, questa s'intende riferita al 1972.

D E F A L C O . No, signor Presidente, non possiamo parlare di negligenza del Governo o dell'Amministrazione, perchè se i termini sono scaduti, il disegno di legge si ritira e se ne presenta uno nuovo, evitando così certe discordanze.

Dicevo, comunque, che se gli esattori attendono l'anno di proroga per presentare la domanda di conferma decennale è perchè, come dice la relazione, debbono vagliare la convenienza o meno di chiedere la conferma. A mio giudizio, l'anno di proroga non interessa gli esattori, ai quali, invece, interessa il contenuto della legge n. 783, e cioè se le condizioni saranno puramente e semplicemente passive. Se noi, pertanto, approviamo questo disegno di legge *sic et simpliciter*, per gli esattori va bene: hanno tutte le condizioni per richiedere la conferma decennale; che poi la Commissione dei Trenta — come lei ha detto — faccia le sue proposte,

non ha nessun valore. Quale valore, dunque, potrebbe avere per gli esattori chiedere la conferma di un servizio di riscossione diretto da parte dello Stato e non a mezzo dei ruoli? Cioè gli esattori potrebbero avere la convenienza di aspettare per vedere quale fine farà la proposta e quale ampiezza potrà avere, in modo da concorrere nuovamente all'appalto, oppure abbandonarlo.

Ma c'e poi un'altra questione che io ritengo importante, se non fondamentale. È stato detto dal Presidente e anche dal sottosegretario Belotti che questo servizio ormai dura da molti decenni e che finora è andato bene; anzi, il rappresentante del Governo ha parlato degli esattori come di una benemerita categoria che ha reso un notevole servizio allo Stato, non dando motivi di contestazione o di disservizio. Onorevoli colleghi, non è vero questo: gli esattori non hanno reso alcun servizio allo Stato — e non dimentichiamo che lo Stato è formato di cittadini —: la realtà è che sono almeno venti anni che i comuni italiani si battono contro l'esattore, individuato nella persona fisica; l'esattore ha finora creato e crea ancora una serie infinita di contestazioni, non potendosi scindere dalla sua persona l'antica figura del gabelliere È vero: c'è il non riscosso per riscosso; e questo è stato evidenziato come un qualcosa che torna a discapito dell'esattore, come se fosse la panacea delle casse comunali o del Ministero delle finanze, e questo è inesatto. Si tratta di un servizio così configurato che, dal punto di vista delle impellenti necessità dell'ente cui vanno questi tributi, reca un beneficio immediato, ma ad esclusivo interesse degli esattori. Il non riscosso per riscosso non è sempre un principio positivo per l'amministrazione pubblica; quante volte si è verificato — e a noi risulta spesso che la prodigalità di questi esattori nell'anticipare a comuni e province più del dovuto si è tramutata di colpo in tenace avarizia al momento in cui l'amministrazione pubblica ha cambiato il colore politico? Non dimentichiamo che l'istituto del non riscosso per riscosso porta all'esattore un notevole interesse nel recuperare le somme non riscosse per gli interessi passivi di mora, che sono senza dubbio alti. Ecco perchè l'esattore diventa più pressante e più esoso verso il contribuente moroso. In questa azione diventa il personaggio più odioso, il più fiscale fino ad arrivare a togliere una sedia al contribuente moroso. Certo, l'esattore deve fare di tutto per essere pagato, però accade anche che molte partite diventano inesigibili senza istruttoria.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'esattore deve dare prova di aver eseguito tutti gli atti esecutivi.

D E F A L C O . Sì, ma quante volte non lo fa?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Se non lo facesse, il danno sarebbe suo.

D E F A L C O . Però la questione se l'istruttoria è stata esauriente o meno è molto labile. Per esempio, come si fa a dimostrare la disonestà di una dichiarazione di irreperibilità del contribuente? Tale dichiarazione può essere fatta o per scarsa indagine o anche, in taluni casi, per compiacenza. Ecco perchè è interesse dello Stato curare la garanzia di solvibilità e la puntualità dei versamenti.

A questo punto si innesta la seconda questione che sta alla base degli appalti esattoriali: è concepibile, alle soglie dell'entrata in vigore della riforma tributaria, una proroga decennale di un servizio dello Stato effettuato da impiegati privati che maneggiano denaro pubblico? Tale questione è stata sollevata numerose volte anche in sede di contenzioso e non è stata mai risolta concretamente. Avviene che gli esattori, cioè impiegati privati, maneggiano denaro pubblico ed hanno rapporti tributari per conto dello Stato con milioni di cittadini senza alcuna veste giuridica.

R I C C I . In che senso parla di veste giuridica?

D E F A L C O . I suddetti impiegati non sono dipendenti dello Stato, sono impiegati privati.

R I C C I . L'incaricato di pubblico servizio è una figura tipica di rapporto di diritto pubblico.

D E F A L C O . Però non ha nessun rapporto giuridico con lo Stato, non è un dipendente dello Stato. Per questo motivo i sindacati si sono battuti, a suo tempo, per la stabilità dell'impiego nel settore perchè addirittura si arrivava all'assurdo che gli impiegati, dall'oggi al domani, per capriccio dell'esattore o in occasione di cambiamenti di ditta, venivano licenziati e talvolta sostituiti con personale per nulla addestrato, per nulla competente. I sindacati si sono dunque battuti per la stabilità dell'impiego, ma oggi sono anche favorevoli ad un gestore pubblico per la riscossione dei tributi, perchè è chiaro che l'abolizione dell'appalto è l'unico modo per risolvere tutti gli inconvenienti dell'attuale sistema esattoriale. Il fatto anacronistico che gli impiegati esattoriali, tramite un rapporto privatistico, svolgono una funzione pubblica, cioè maneggiano denaro pubblico ed esplicano un'opera diretta al superiore interesse dello Stato senza una personalità giuridica, è stato anche affermato in dottrina. Un tale anacronismo può risolversi, a mio parere, solo ricorrendo alla riscossione diretta da parte dello Stato affidata ad istituti pubblici o di diritto pubblico e, in subordine, alle Casse di risparmio o alle cinque banche di interesse nazionale. Evidentemente possono sorgere problemi in alcuni casi particolari che possono essere comunque risolti: il Presidente ha più volte accennato al caso in cui presso i Comuni non esiste un istituto pubblico o bancario; ebbene, anche questo caso si può risolvere ricorrendo, ad esempio, ad un consorzio di comuni che affidi il servizio ad un comune mandamentale.

Concludo annunciando che, per i motivi sopra esposti, il mio Gruppo ha formulato degli emendamenti che illustreremo al momento della presentazione.

R I C C I . Vorrei presentare una mozione d'ordine. Ho sentito dire che vi è già una decisione da parte di due Gruppi politici di ritirare la loro adesione alla sede deliberante; se questo è vero allora io ritengo che continuare ognuno ad esporre le proprie ragioni, in un modo o in un altro, sia inutile, dovendole, poi, ripetere in Assemblea.

B O R S A R I . Nella scorsa seduta avevamo richiesto delucidazioni sulle intenzioni del Governo per il futuro, in ordine alla interpretazione della legge delega, che, a nostro avviso, impone tutta una ristrutturazione del sistema che consenta di porre seriamente la questione della riscossione diretta; in ordine alle situazioni veramente anomale — per non definirle diversamente — che si sono verificate e che esistono tuttora, e in ordine agli aggi praticati e ai compensi che globalmente vanno agli esattori.

Queste nostre domande non hanno trovato una risposta esauriente, nè si è manifestata la volontà di tener conto delle modifiche da noi proposte. Per queste ragioni chiedo, anche a nome dei colleghi Borraccino, Cipellini, De Falco, Pinna, Lepre, Marangoni, Poerio, Fabbrini e Zuccalà, che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea, il disegno di legge stesso è rimesso all'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

La seduta termina alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO